

**E.T.R.A. S.P.A.**

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.-**

Tra:

La società E.T.R.A. S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi),  
Largo Parolini n.82/b, C.F. n.03278040245, che interviene al presente  
atto a mezzo del proprio Direttore Generale Mirko Patron, nato a  
Camposampiero (Pd) il 3.9.1962, in esecuzione della determinazione n.  
del \_\_\_\_\_, in atti;

La società

**P R E M E S S O   C H E**

con \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli  
atti di gara per l'affidamento della somministrazione di energia  
elettrica;

la gara si è svolta il giorno \_\_\_\_\_ ed è stata aggiudicata  
definitivamente alla ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_,  
giusta determinazione  
(antimafia)

fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

il capitolato speciale d'appalto;

l'offerta della ditta somministratrice;

l'elenco dei punti di prelievo;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra costituite e  
rappresentate, convengono e stipulano tutto quanto in appresso.

1) - La narrativa di cui alle premesse costituisce parte integrante e  
sostanziale del presente atto.

2) - E.T.R.A S.p.A., per mezzo del come sopra comparso suo legale rappresentante, affida alla ditta \_\_\_\_\_, che accetta, a mezzo del come sopra comparso suo legale rappresentante, la somministrazione di energia elettrica in bassa tensione ed in media tensione alle utenze intestate ad E.T.R.A. franco punti di utenza attualmente esistenti ed eventuali future attivazioni.

I punti di prelievo attualmente attivi sono riportati nell'allegato \_\_\_\_\_. La ditta somministratrice dovrà farsi carico di stipulare con il distributore locale e con la S.p.A. Terna i rispettivi contratti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica somministrata.

3) - Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, al netto delle imposte e per tutti i punti di prelievo indicati nell'allegato \_\_\_\_\_, sarà composto come segue:

a) - corrispettivo per il servizio di trasporto secondo le opzioni tariffe di trasporto applicate al libero mercato dal distributore locale per tipologia di utenza allacciate di cui all'allegato \_\_\_\_\_;

b) - corrispettivi per i servizi di dispacciamento deliberati in base a quanto previsto dalla delibera n.111/06 dell'A.E.E.G. (Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli art. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999, n.79 - in G.U. 4.7.2006, n.153 - S.O. n.158) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) - maggiorazioni A+UC+MCT pari all'importo determinato dall'A.E.E.G. o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero ed applicabili a ciascun tipo di punto di prelievo pubblicate sul sito internet dell'A.E.E.G. ([www.autorita.energia.it/elettricit](http://www.autorita.energia.it/elettricit));

e) - corrispettivo per la vendita di energia elettrica (di seguito P) applicabile, in ciascuna fascia oraria, in base al tipo di misuratore

(orario o integratore) ed alla tensione di allacciamento (bassa o media), così definito in ciascun mese di prelievo

4) - La ditta somministratrice, nella sua qualità di società operante come Cliente Grossista ai sensi del d.lgs. 16.3.1999, n.79, inserita nell'apposito elenco istituito ai sensi della delibera n.91/99 dell'A.E.E.G., metterà a disposizione di E.T.R.A. S.p.A. la potenza e l'energia e somministrerà i quantitativi di energia elettrica necessari al soddisfacimento del fabbisogno di questa presso i punti di prelievo di cui all'allegato i

5) - E.T.R.A. S.p.A. dichiara che i punti di prelievo indicati nell'allegato risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per i collegamenti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici.

L'energia fornita ai sensi del presente contratto non potrà essere utilizzata presso un punto di prelievo diverso da quelli indicati nell'allegato , né potrà essere ceduta in qualsiasi forma a terzi.

Le fasce orarie sono determinate in conformità a quanto di volta in volta previsto dall'Autorità competente.

6) - Il trasferimento dell'energia elettrica ai punti di prelievo avverrà mediante servizio di trasporto effettuato dal distributore locale. A tal fine, E.T.R.A. S.p.A. conferisce fin da ora mandato a \_\_\_\_\_ a stipulare il relativo contratto, di seguito definito "contratto di trasporto", per conto di E.T.R.A. S.p.A. stessa, con il distributore locale, alle condizioni tecniche fornite da quest'ultimo e da sottoscrivere da E.T.R.A. S.p.A.

E.T.R.A. S.p.A. conferisce altresì mandato a \_\_\_\_\_ a stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento, di seguito "contratto di dispacciamento" con il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito Terna, per il dispacciamento

dell'energia elettrica relativo ai punti di prelievo, ai sensi delle delibere dell'A.E.E.G. in materia.

7) - La somministrazione dell'energia elettrica avrà inizio il prossimo 01.01.2009.

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), con scadenza il 31.12.2011.

Dopo il primo anno ETRA si riserva di recedere dal contratto comunicando formale disdetta con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con A/R.

8) - Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del contratto, E.T.R.A. S.p.A. s'impegna a corrispondere a \_\_\_\_\_ il prezzo calcolato come indicato all'art.3 del presente contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, le maggiorazioni e/o componenti dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori oneri e voci tariffarie, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto da E.T.R.A. S.p.A., nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'A.E.E.G. per i clienti del mercato libero per la tipologia dei punti di prelievo.

9) - Il prezzo s'intende al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al contratto, alla somministrazione, al trasporto o al dispacciamento di energia elettrica. Tali oneri fiscali saranno a carico di E.T.R.A. S.p.A. ed esposti in fattura in voce separata.

Il prezzo s'intende comprensivo degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera dei diritti di import e CIP 6.

Tutte le altre somme, come ad esempio le addizionali, che \_\_\_\_\_ sia obbligata ad addebitare ai clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità

competenti, saranno parimenti a carico di E.T.R.A. S.p.A. ed esposte in fattura in voce separata.

Salvo diversa richiesta scritta di E.T.R.A. S.p.A., \_\_\_\_\_ s'impegna ad effettuare le dichiarazioni alle agenzie delle Dogane competenti ad eseguire i versamenti previsti per legge.

Il contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere sarà a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia reso necessaria la registrazione. L'imposta sarà in ogni caso dovuta in misura fissa essendo i corrispettivi per le prestazioni di cui al presente contratto assoggettati ad I.V.A.

10) - Per le modifiche contrattuali, i subentri e le volture derivanti da richieste di E.T.R.A. S.p.A. che non comportino aumenti della potenza a disposizione della stessa, è dovuto a \_\_\_\_\_ un diritto fisso come determinato ai sensi del Capitolo I del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19.07.1996 e delle deliberazioni dell'A.E.E.G.

I predetti importi verranno esposti nella prima fattura successiva alle modifiche stesse, in voce separata.

I predetti importi non verranno applicati qualora E.T.R.A. S.p.A. abbia aderito al servizio di fatturazione elettronica.

11) - \_\_\_\_\_ fatturerà ad E.T.R.A. S.p.A. mensilmente entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di somministrazione ed il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante addebito automatico su conto corrente bancario, con valuta fissa, il giorno 25 del mese di fatturazione. A tal fine E.T.R.A. S.p.A. sottoscriverà l'autorizzazione permanente di addebito in c/c di cui all'allegato \_\_\_\_\_ .

La fatturazione dell'energia elettrica avrà luogo sulla base dei dati di consumo dei punti di prelievo, resi disponibili a \_\_\_\_\_ dal distributore locale. Qualora quest'ultimo non renda disponibili

tali dati a \_\_\_\_\_ in tempi compatibili con la data di fatturazione, \_\_\_\_\_ si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base dei consumi dell'anno precedente, ovvero se questi non sono disponibili, sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati da E.T.R.A. S.p.A. in sede di stipula del contratto. In tal caso, al ricevimento dei dati certificati dal distributore locale, \_\_\_\_\_ effettuerà gli eventuali conguagli. In caso di malfunzionamento del misuratore, \_\_\_\_\_ fatturerà ad E.T.R.A. S.p.A. gli importi che risultassero ancora dovuti sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata dal distributore locale.

Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che E.T.R.A. S.p.A. vanta nei confronti di \_\_\_\_\_, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, \_\_\_\_\_ addebiterà ad E.T.R.A. S.p.A., sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di ritardo determinati ai sensi del d.lgs. 9.10.2002, n.231.

Sarà facoltà di \_\_\_\_\_ risolvere ex art.1456 c.c. il contratto nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel pagamento da parte di E.T.R.A. S.p.A. anche di una sola fattura.

12) - E.T.R.A. S.p.A. conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del contratto a \_\_\_\_\_, che accetta, affinché abbia a partecipare in nome proprio e per conto di E.T.R.A. S.p.A. all'assegnazione, da parte di GSE, ovvero di altro organismo competente, di energia elettrica di produzione CIP6 relativamente ai punti di prelievo.

E.T.R.A. S.p.A. conferisce altresì mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del contratto a \_\_\_\_\_, che accetta, di sottoscrivere in nome e per conto di E.T.R.A. S.p.A. la dichiarazione di interesse, ovvero qualsiasi altro documento necessario in forza della normativa di volta in volta vigente, per consentire a \_\_\_\_\_ di partecipare all'assegnazione da parte di Terna, ovvero di altro organismo competente, dei diritti di importazione relativamente ai punti di prelievo.

13) - Il contratto di risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

a. Cessazione dell'attività imprenditoriale da parte di E.T.R.A.

S.p.A.

b. Inizio di una procedura concorsuale a carico di E.T.R.A. S.p.A.

15) - Le clausole regionali e le regolamentazioni tecniche che l'Autorità dovesse definire ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 16.3.1999, n.79, si inseriranno di diritto nel contratto come previsto dalla delibera dell'Autorità n.78/99.

Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o modificazioni del sistema tariffario dai contenuti che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato concluso, \_\_\_\_\_ potrà proporre modifiche al contratto. Entro 30 (trenta) giorni E.T.R.A. S.p.A. s'impegna a comunicare a \_\_\_\_\_ la propria indisponibilità ad accettare le modifiche proposte. In mancanza di comunicazione da parte di E.T.R.A. S.p.A. entro il sopra citato termine, le modificazioni proposte s'intenderanno accettate. In caso di non accettazione delle modifiche, ciascuna parte avrà la facoltà di

recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con a.r. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

16) - \_\_\_\_\_ non risponde dei danni subiti da E.T.R.A S.p.A., salvo in caso di dolo o colpa grave.

\_\_\_\_\_ non risponde dei danni subiti da E.T.R.A S.p.A. per la manutenzione programmata della rete ovvero in conseguenza di disservizi del distributore e/o di Terna o comunque derivanti da cause non imputabili a \_\_\_\_\_.

17) - Durante la vigenza del contratto e per i due anni successivi alla cessazione, per qualunque causa di esso, ciascuna parte s'impegna a mantenere riservate ed a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del contratto.

E' in ogni caso facoltà di \_\_\_\_\_ menzionare E.T.R.A. S.p.A., l'area merceologica e territoriale in cui la stessa opera, nonché i quantitativi di energia cedutigli da \_\_\_\_\_, nella pubblicità e/o a fini promozionali. A sua volta E.T.R.A. S.p.A. potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia è assicurata da \_\_\_\_\_, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

18) - I mandati di cui al presente contratto vengono assunti da \_\_\_\_\_ a titolo gratuito e, fatto salvo quanto previsto dall'art.1229 c.c., con esonero da qualunque responsabilità in relazione all'eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto dei mandati stessi.

19) - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bassano del Grappa (Vi).



20) - Il presente contratto sostituisce ogni e qualsiasi precedente accordo intervenuto fra le parti, che deve pertanto intendersi cessato e privo di qualsiasi efficacia tra le stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

, lì